



Decreto 30 ottobre 2003 n.138

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Regolamentazione della campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.11 della Legge 24 febbraio 1994 n.22;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 27 ottobre 2003 n.11;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

A norma dell'art.11 della Legge 24 febbraio 1994 n.22 viene adottato il presente Regolamento che disciplina la campagna di presentazione per le elezioni del Capitano di Castello e dei membri di Giunta.

Art.2

La campagna di presentazione ha inizio 15 giorni prima della data delle elezioni.

Art.3

Lo Stato stanziava, su apposito capitolo di Bilancio, i mezzi finanziari utili per lo svolgimento della campagna di presentazione, da suddividersi in parti uguali tra le liste ammesse nello stesso Castello.

Lo Stato concede un contributo spese di Euro 2500,00 ad ogni lista ammessa nei Castelli con popolazione inferiore ai duemila abitanti e di Euro 3800,00 ad ogni lista ammessa nei Castelli con popolazione superiore ai duemila abitanti.

Ogni lista che ha ricevuto il contributo dovrà presentare, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il consuntivo con la documentazione delle spese sostenute.

E' riconosciuta la franchigia postale per le spedizioni nell'ambito del Castello nel quale la lista si presenta.

Potranno essere messi a disposizione di ogni lista, fatta salva la disponibilità, impianti di amplificazione da parte dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione, previa richiesta da presentarsi alla medesima Azienda almeno tre giorni prima della data della manifestazione.

Art.4

Lo Stato mette a disposizione dei candidati appositi spazi pari al numero delle liste ammesse, su notiziari, in programmi radiofonici e televisivi e su appositi riquadri utili per affissioni ed in sedi pubbliche, anche all'aperto, nei Castelli.

La campagna di presentazione è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nei Castelli in cui si è candidati.

Art.5

Con l'apertura della campagna di presentazione, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, viene predisposta una pubblicazione per ogni Castello sulla quale sono riportati gli elenchi dei candidati e i rispettivi programmi da contenersi in uno spazio uguale concesso ad ogni lista.

Art.6

A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, durante la campagna di presentazione vengono programmate trasmissioni televisive e radiofoniche.

Le trasmissioni sono finalizzate all'illustrazione dei programmi di ogni lista. Ad ogni lista viene concesso uguale spazio.

Possono altresì essere programmate trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate a tribune di confronto tra i capilista o altri candidati della stessa lista appartenenti al medesimo Castello.

Ogni modalità relativa alle trasmissioni verrà concordata fra un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, un rappresentante della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, i capilista e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, per quanto di competenza.

Art.7

La Commissione Elettorale non oltre il trentacinquesimo giorno precedente a quello della votazione, provvede a delimitare gli spazi di cui all'art.4 della Legge 14 marzo 1997 n.36 e con le stesse modalità in esso previste, in modo che in ognuno di essi possa essere assegnata ad ogni lista ammessa una superficie di metri 1,50 di altezza per metri 1 di base.

Entro lo stesso termine la Commissione medesima ripartisce gli spazi anzidetti ed assegna alle liste ammesse le superfici nelle dimensioni previste al comma precedente in ognuno degli spazi stabiliti, nell'ordine di cui all'art.10, comma 12, della Legge 24 febbraio 1994 n.22, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. L'assegnazione delle superfici alle liste viene notificata ai capilista, entro le 24 ore successive.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al precedente articolo, si sostituisce ad essa il Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Ogni lista provvede alle proprie affissioni.

Art.8

I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di ogni giorno.

Qualsiasi comizio o riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovrà essere precedentemente comunicato per iscritto, a cura dei capilista, al Comando della Gendarmeria, almeno 24 ore prima con l'indicazione dell'orario e del luogo dove sarà tenuto il comizio o la riunione.

Art.9

Le attività consentite o vietate nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione sono quelle previste dalla Legge 14 marzo 1997 n.36, per quanto applicabile.

Art.10

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si rinvia, se ed in quanto compatibili, alle norme di cui alla Legge 14 marzo 1997 n.36 in concorso formale con quelle contenute nel Codice Penale.

Art.11

E' abrogato il Decreto 20 maggio 1994 n.48.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2003/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*